TRIBUNALE DI LARINO

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici:

Dott. Michele Russo - Presidente

Dott.ssa Stefania Vacca - Giudice

Dott.ssa Giuliana Bartolomei - Giudice rel., est.

riunito in Camera di Consiglio in data 14.9.2022, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. …del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e promossa

da

T.A.E. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. …ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, alla via…;

ATTORE

Contro

T.M. (CF. (...)), rappresentato e difeso dagli avv.ti …ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Larino alla…;

CONVENUTO

E contro

T.I.M. e T.C., in proprio e quali eredi di T.V.;

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: domanda di nullità di testamento olografo e lesione di legittima

PER T.A.E.:

come in atti

PER T.M.:

come in atti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, T.A.E. conveniva in giudizio i fratelli, T.M., T.I.M., T.C. e T.V., chiedendo dichiararsi la nullità, sotto diversi profili, del testamento olografo dell'8.3.2009, pubblicato in data 23.5.2013, con il quale il padre, T.F.M., vedovo, deceduto in data 13.3.2013, aveva proceduto a ripartire i vari beni tra i cinque figli, e accertarsi la conseguente lesione di legittima subita dall'attore, dichiarando l'apertura della successione legittima, ovvero in subordine disponendo la reintegra della quota di legittima spettante all'attore, nonché condannarsi il fratello convenuto, T.M., al pagamento dei frutti relativi al godimento dei fondi rustici assegnati all'attore, a partire dalla data di apertura della successione e fino all'effettivo rilascio, nonché condannarsi lo stesso alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, del fabbricato-casa colonica.

Deduceva, in particolare, l'attore che il padre, T.F.M., con il testamento olografo in questione, aveva assegnato a ciascun figlio uno o più beni immobili ben individuati, oltre che una parte delle sostanze liquide esistenti presso la B.R., e aveva altresì attribuito al figlio, T.M., l'incarico di risolvere definitivamente ogni rapporto societario ancora pendente tra il testatore e il socio, T.V..

Sosteneva, tuttavia, l'attore che il de cuius, con il testamento in questione, aveva disposto, non solo di beni a lui appartenenti, ma anche di beni appartenenti a terzi (e, in particolare, di beni di proprietà del nipote, T.V., nonché di beni già appartenenti agli eredi).

In particolare, deduceva che l'appartamento sito in Via M. n. 7, piano I, e le sue pertinenze (quali il garage-box, la metà del suolo ubicato sotto il garage al piano terra, e la metà del garage-box sito al primo lotto del fabbricato) - beni che erano stati attribuiti all'attore nel testamento - in realtà appartenevano al nipote del de cuius, T.V..

Inoltre, rilevava che il testatore aveva assegnato all'attore l'immobile di via G. n. 157, a suo dire oggetto di una precedente donazione, nonostante lo stesso fosse stato acquistato dall'attore in data 13.2.1990 (come evincibile dalle visure catastali).

Sosteneva, pertanto, di aver subito una lesione della quota di legittima spettantegli, nonché la nullità del testamento ex artt. 1418 e 1346 per mancanza di possibilità dell'oggetto (avendo il testatore disposto di beni non suoi).

Rilevava inoltre che l'art. 1419 c.c., in tema di nullità parziale, non era invocabile.

Sosteneva, ancora, la nullità del testamento per mancata indicazione, in relazione a molti beni nello stesso indicati, dei riferimenti identificativi (e, in particolare, dei dati catastali e, con riferimento ai fondi, dei proprietari confinanti). Al riguardo rilevava che la mancanza di chiari riferimenti identificativi aveva reso necessario un frazionamento tra gli eredi.

Inoltre, quanto all'assegnazione ai cinque figli delle quote sulle sostanze liquide, sosteneva che anche tale aspetto fosse viziato, per aver il de cuius errato nel fare i calcoli: al riguardo, tenendo conto del fatto che la quota di T.M., prima stabilita nel 15%, era stata successivamente aumentata nel 20%, deduceva che, la sommatoria delle varie quote attribuite riferite alle sostanze liquide, era superiore all'intero, in quanto dava luogo ad una percentuale del 105%.

Aggiungeva inoltre che non era stato dichiarato nella denuncia di successione l'intero valore dell'asse ereditario, essendo stato dichiarato soltanto un valore dei terreni pari ad Euro 19.200 (anziché il loro valore complessivo di Euro 130.195,40), un valore dei fabbricati pari ad Euro 602.218,54 (anziché il loro valore complessivo di Euro 613.919,35) e la somma di Euro 96.569.50 depositata presso la Banca.

Sosteneva, pertanto, che i beni ulteriori non inclusi nel testamento dovessero essere devoluti secondo le regole della successione legittima.

Infine, sosteneva di aver diritto ai frutti percepiti dal convenuto, T.M., dalla data di apertura della successione, in relazione ai terreni assegnati all'attore nel testamento, rispetto ai quali T.M. aveva percepito sia i frutti naturali che il contributo AGEA.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del testamento e, conseguentemente, dichiararsi aperta la successione legittima, previa integrazione della stessa, con il concorso in parti uguali dei 5 germani, e, in via subordinata, accertarsi la lesione di legittima subita dall'attore per effetto del testamento, e disporsi la reintegra della quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, pari ad 1/3 (tenendo conto, altresì, dei beni non dichiarati nella successione e comunque indicati nel testamento), nonché condannarsi il convenuto, T.M., a corrispondere, in favore dell'attore, i frutti relativi al godimento dei fondi rustici assegnati all'attore, a partire dalla data di apertura della successione e fino all'effettivo rilascio, nonché condannarsi lo stesso alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, del fabbricato-casa colonica.

Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.9.2016, T.M., il quale contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto, prodotto e richiesto.

In particolare, sosteneva l'insussistenza di ipotesi di nullità ovvero di annullabilità del testamento, essendo lo stesso fornito di tutti i requisiti di cui all'art. 602 c.c., e deduceva che, in ipotesi di invalidità del testamento, la nullità sarebbe soltanto parziale ex art. 1419 c.c., stante il principio del *favor testamenti*.

Aggiungeva inoltre che il testamento in questione individuava in maniera chiara i vari beni, evidenziando che l'indicazione precisa dei dati catastali non era requisito di validità del testamento (Cass. 1112/1980).

Aggiungeva comunque che i beni erano stati successivamente meglio individuati in sede di denuncia di successione del 12.3.2014.

Sosteneva inoltre che tutti i beni oggetto del testamento appartenevano al de cuius: in particolare, quanto all'immobile sito in via M. n. 7, deduceva che tale immobile, sebbene formalmente intestato in catasto in favore di T.V., era stato acquistato dal de cuius, il quale lo aveva pagato, in parte, versando alla venditrice, sig.ra M., il denaro necessario, e in parte mediante permuta di uno degli appartamenti di cui al lotto n. 4, sebbene il terreno fosse stato poi accatastato dal nipote, T.V., il quale aveva diviso i 7 lotti in 2 parti e ne aveva intestati 3 e ½ a sé e i restanti 2 e ½ allo zio.

Al riguardo, deduceva che uno dei tre appartamenti intestati al sig. T.V. era abitato e posseduto dall'attore sin dalla sua costruzione e comunque, da circa venti anni, e che un altro era stato venduto ai sigg.ri G.G. e T.T. e che il relativo preliminare di vendita dell'11/08/1981 e l'atto pubblico di compravendita a rogito del notaio D.P., del (...) rep (...) trascritto in data 30/06/2003 al n. 6627 e registrato a Termoli in data 3/7/2003, erano stati sottoscritti anche dal de cuius.

Aggiungeva inoltre che gli atti di vendita degli altri appartamenti erano stati sottoscritti solo dal de cuius, e non anche dal nipote, V.T..

Inoltre, rilevava che, al momento dello scioglimento della società in data 31/12/2010, i sigg.ri T.F. e l'Ing. V.T. avevano dichiarato che non esisteva nessun bene nel patrimonio della società da almeno venti anni.

Quanto inoltre all'immobile sito in G. in via del G. n. 157, deduceva che l'atto di acquisto dell'immobile da parte dell'attore del 12.12.1990 costituiva un atto simulato finalizzato a dissimulare una permuta (permuta tra un immobile della società del de cuius, che veniva ceduto al sig. T.P., in cambio dell'immobile di via del G. 157 che veniva ceduto dal sig. T.P. al figlio del de cuius, attore), tanto che il conguaglio economico (essendo l'immobile ceduto al terzo, T.P., di maggior valore) veniva versato alla società del de cuius.

Inoltre, evidenziava che tale passaggio risultava annotato nell'agenda del de cuius dalla quale risulta che "oggi ho fatto l'atto con T.P. e comprato A. la sua casa in via G.".

Rilevava inoltre che il fatto che alcuni dei beni di cui il testatore aveva disposto erano di sua proprietà solo per la quota di ½ non assumeva rilevanza, essendo gli stessi in comproprietà tra il de

cuius e la moglie, già deceduta al momento della morte del testatore, ed essendo conseguentemente gli stessi passati per l'intero ai figli del de cuius.

Sosteneva, inoltre, che l'erronea disposizione, con riferimento alle sostanze liquide depositate presso la B.R., per la percentuale del 105% fosse un errore facilmente emendabile, mediante riduzione della quota percentuale spettante ad ogni erede in proporzione alla quota percentuale assegnata per testamento.

Sosteneva poi che alcuna lesione della legittima ai danni dell'attore si era verificata, avendo il de cuius disposto, in favore del convenuto, per l'eccedenza della quota di legittima (quota disponibile), dovendosi imputare alla quota di legittima dell'attore ex art. 533 c.c. anche gli immobili dal medesimo ricevuti in donazione di Via M. e di Via G..

Deduceva che il de cuius non aveva disposto per testamento di alcuni suoi beni (e precisamente del garage di cui al fg. (...) part. (...) sub (...) e del lotto edificabile di cui al fg. (...) part. (...)) e che, pertanto, di tali beni (da dividersi secondo le regole della successione legittima, nella misura di 1/5 per ciascuno dei figli), si doveva tener conto nella verifica della lesione di legittima.

Contestava la domanda di condanna al pagamento dei frutti con riferimento ai fondi rustici e al fabbricato, formulata dall'attore, deducendo di non detenere né coltivare i fondi rustici in questione, essendo gli stessi condotti dalla sorella, T.C., e, quanto al fabbricato rurale, che lo stesso, peraltro in comproprietà del convenuto per la quota di 11/15, non era utilizzabile in quanto non agibile a causa dei cedimenti strutturali alle fondazioni, non essendovi né luce né gas.

Sosteneva di aver diritto al rimborso dei frutti in relazione ai terreni di cui al fg. (...) part. (...) (terreni che, sebbene in comunione ereditaria, erano nel possesso esclusivo dell'attore), nonché al pagamento dei frutti con riferimento al garage e ai box devoluti per testamento per metà all'attore e per metà al convenuto (e per intero posseduti dall'attore).

Sosteneva, infine, di aver diritto, da parte di tutti gli eredi, alla restituzione pro quota della somma di Euro 14.630,83 relativa alle spese di successione sostenute esclusivamente dal convenuto, nonché della somma dal medesimo anticipata in via esclusiva per la costituzione nel giudizio r.g. 117/2006 promosso da C.M. contro T.F. (de cuius) e riassunto nei confronti degli eredi, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, nella somma di Euro 5.000, per infiltrazioni d'acqua piovana.

Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda attorea perché infondata e, in via riconvenzionale, condannarsi l'attore a versare la somma a lui spettante per il godimento dei beni, in parte di proprietà di tutti gli eredi (terreni di cui al fg. (...) part. (...)) e in parte in comproprietà al 50% tra l'attore e il convenuto, T.M. (garage e box di cui al testamento) e detenuti esclusivamente dall'attore, dalla data di apertura della successione al rilascio, nonché condannarsi l'attore al pagamento pro quota, in favore di T.M., di tutte le spese sostenute nell'interesse di tutti gli eredi, nonché di tutte le spese amministrative da sostenere e che prevedibilmente sarebbero state richieste, dalla data di apertura della successione, anche in relazione alla demolizione della F.P. tg. (...), chiedendo altresì disporsi l'autorizzazione necessaria per la demolizione, nonché condannarsi l'attore al pagamento pro quota delle somme da sostenere per la causa R.G. 117/2006 pendente presso il Tribunale di Larino, nonché autorizzarsi lo svincolo delle somme presenti sul conto corrente paterno, intrattenute presso U. s.p.a., già B.R. s.p.a., con attribuzione pro quota, nonché disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, sul fabbricato rurale di cui T.M. è proprietario di 11/15 mediante il pagamento

di conguaglio economico, nonché disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui terreni assegnati per testamento ai fratelli T., mediante la rinuncia reciproca della quota di 1/15 secondo il frazionamento eseguito nel rispetto delle disposizioni paterne. Gli altri convenuti, T.I.M., T.C. e T.V. rimanevano contumaci.

Con ordinanza del 22.4.2017, il giudice dott.ssa F.C. ammetteva le prove orali chieste dalle parti.

All'udienza del 3.4.2019, il giudice, Presidente dott. Michele Russo, rappresentava alle parti l'opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, verosimilmente necessaria, a prescindere dall'esito delle domande inerenti all'impugnazione del testamento, prospettando la possibilità di proporre al CTU quesiti alternativi, uno secondo la tesi attorea e l'altro secondo la tesi di parte convenuta costituita, e pertanto nominava un consulente tecnico, al fine di: 1) determinare il valore complessivo dell'asse ereditario e quello dei singoli cespiti, con riferimento alla data di apertura della successione, formulando due distinte ipotesi alternative, l'una accogliendo la prospettazione dell'attore e l'altra accogliendo la prospettazione del convenuto costituito; 2) quantificare, sulla base dei valori correnti di mercato, i frutti civili riferibili ai singoli cespiti attribuiti con il testamento del de cuius, a decorrere dalla data della domanda.

Con ordinanza del 3.10.2020, il Giudice, Presidente dott. Michele Russo, rilevava che il CTU non aveva ancora provveduto, nonostante la proroga concessagli, a trasmettere alle parti la bozza di relazione tecnica da sottoporre alle loro eventuali osservazioni né aveva giustificato l'inerzia o chiesto ulteriori proroghe; revocava, perciò, l'incarico conferito all'ing. F.F. e nominava in sostituzione l'ing. M.L., conferendogli l'incarico di cui all'ordinanza del 3-4-2019.

La causa era istruita mediante prove orali, produzioni documentali ed espletamento di CTU.

All'udienza del 9.7.2021, svoltasi mediante note scritte ex art. 221 co. 4 D.L. n. 34 del 2020, il difensore di parte attrice rappresentava l'intervenuto decesso del convenuto contumace, T.V., e il Giudice, dott.ssa Giuliana Bartolomei, dichiarava l'interruzione del processo.

Successivamente, con ricorso depositato in data 21.9.2021, T.A.E. riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di T.V., e in particolare nei confronti di T.I.M. e T.C. (già contumaci), anche quali eredi di T.V..

All'udienza del 20.1.2022, il Giudice, dott.ssa Giuliana Bartolomei, preliminarmente rilevava che, nella relazione depositata dal CTU, in entrambe le ipotesi divisionali prospettate, non erano state effettuate delle vere e proprie divisioni, con relative assegnazioni. Inoltre, i procuratori di entrambe le parti facevano presente, d'accordo tra loro, che non dovevano essere considerati, ai fini della divisione e anche della valutazione dell'eventuale lesione della quota di legittima e dell'asse ereditario, quantunque formalmente intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, gli immobili di cui al fg. (...) part. (...) sub. 8 e 9, ubicati in via V., e al fg. (...) part. (...) sub. (...) e (...), ubicati al V. C.. Inoltre, chiedevano che al CTU fosse demandato anche il compito di convocare preliminarmente le parti al fine di poter valutare di escludere dalla divisione e dall'asse ereditario anche ulteriori beni formalmente intestati al de cuius.

Con ordinanza assunta in pari data, il Giudice, dott.ssa Giuliana Bartolomei, preliminarmente dichiarava la contumacia degli eredi di T.V. (T.I.M. e T.C.) e formulava quesiti integrativi da sottoporre al CTU.

All'udienza del 22.4.2022, svoltasi mediante note scritte ex art. 221 co. 4 D.L. n. 34 del 2020, il difensore di parte attrice si riportava ai propri atti e scritti difensivi, ribadendo che l'immobile in via G. n. 157 era pervenuto all'attore a seguito di formale atto di compravendita per cui tale bene non poteva essere imputato per collazione alla quota di riserva di quest'ultimo e comunque contestava il valore ad esso assegnato di Euro 18.000,00, precisando che l'immobile era stato dichiarato totalmente inagibile subito dopo il sisma del 2002 e aveva subito ulteriori gravi lesioni dopo il sisma del 2018, mentre l'immobile di via M. n. 7 era di proprietà dell' Ing. V.T., chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., mentre i difensori di parte convenuta si riportavano ai propri atti e scritti difensivi contestando la ctu per quanto in contrasto, riportandosi alle osservazioni formulate dal proprio CTP, evidenziando che il CTU non aveva tenuto conto delle stesse e insistevano per riconvocare il CTU e, in via subordinata, chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice, ritenuta la CTU esaustiva, assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini che, per esigenze di calendarizzazione delle cause introitate per la decisione, sarebbero decorsi dal 26.4.2022.

Con ordinanza del 13.9.2022, il Giudice dott.ssa Giuliana Bartolomei, rilevato che la presente causa aveva natura collegiale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

La domanda attorea è solo in parte fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti che si andranno ad esporre, e del pari parzialmente fondata è la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto T.M..

Parte attrice, T.A.E., agisce chiedendo dichiararsi la nullità, sotto diversi profili, del testamento olografo dell'8.3.2009, pubblicato in data 23.5.2013, con il quale il padre, T.F.M., vedovo, deceduto in data 13.3.2013, aveva proceduto a ripartire i vari beni (beni immobili e sostanze liquide esistenti presso la B.R.) tra i cinque figli (T.A.E., T.M., T.I.M., T.C. e T.V., al quale sono poi succeduti T.I.M. e T.C. nel corso del presente giudizio), poiché con esso il testatore aveva disposto, non solo di beni a lui appartenenti, ma anche di beni appartenenti a terzi (e, in particolare, di beni di proprietà del nipote, T.V., quale l'immobile di Via M. n. 7, piano I, e le sue pertinenze, quali il garage-box, la metà del suolo ubicato sotto il garage al piano terra, e la metà del garage-box sito al primo lotto del fabbricato, nonché di beni già appartenenti agli eredi, quale l'immobile di Via G. n. 157, a dire del de cuius oggetto di una precedente donazione in favore dell'attore, nonostante lo stesso fosse stato acquistato dall'attore in data 13.2.1990), attribuendoli all'attore. Ha sostenuto, pertanto, di aver subito, per effetto di ciò, una lesione di legittima, con conseguente nullità integrale del testamento e necessità di reintegrare la quota di riserva al medesimo spettante. In subordine, ha chiesto comunque procedersi alla successione in base al testamento, previa reintegra della quota di riserva spettantegli.

Oltre a ciò, ha sostenuto, altresì, la nullità del testamento per mancata indicazione, in relazione a molti beni nello stesso indicati, dei riferimenti identificativi (e, in particolare, dei dati catastali e, con riferimento ai fondi, dei proprietari confinanti), tanto che si era reso necessario un frazionamento tra gli eredi, nonché la nullità dello stesso per aver il de cuius, con riferimento alle sostanze liquide esistenti presso la B.R., disposto di una percentuale del 105% maggiore rispetto all'intero.

L'attore, inoltre: ha dedotto l'esistenza di ulteriori beni del de cuius non oggetto della denuncia di successione e del testamento (circostanza confermata anche dal convenuto T.M., il quale ha precisato che il testamento non aveva preso in considerazione il garage di cui al fg. (...) part. (...) sub (...) e il lotto edificabile di cui al fg. (...) part. (...)), da ripartirsi tra gli eredi secondo la successione legittima, e da considerarsi nella verifica della lesione di legittima in danno dell'attore; ha chiesto condannarsi il fratello convenuto, T.M., al pagamento dei frutti relativi al godimento dei fondi rustici assegnati all'attore, a partire dalla data di apertura della successione e fino all'effettivo rilascio, nonché condannarsi lo stesso alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, del fabbricato-casa colonica.

Al contempo, il convenuto costituito, T.M., ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi l'attore al rimborso pro quota dei frutti in relazione ai terreni di cui al fg. (...) part. (...) (terreni che, sebbene in comunione ereditaria tra tutti gli eredi, sarebbero nel possesso esclusivo dell'attore), nonché al pagamento dei frutti con riferimento al garage e ai box devoluti per testamento per metà all'attore e per metà al convenuto (e per intero posseduti dall'attore), nonché alla restituzione pro quota della somma di Euro 14.630,83 relativa alle spese di successione sostenute esclusivamente dal convenuto, oltre che al rimborso pro quota della somma, anticipata in via esclusiva dal convenuto, per la costituzione nel giudizio r.g. 117/2006 promosso da C.M. contro T.F. (de cuius) e riassunto nei confronti degli eredi (avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, nella somma di Euro 5.000, per infiltrazioni d'acqua piovana).

Giova premettere che al CTU è stata demandata la redazione di 3 ipotesi di successione alternative, l'una che, in adesione alla tesi dell'attore, considerasse totalmente nullo il testamento ed effettuasse delle autonome ipotesi divisionali (sebbene tale ultima indicazione del quesito fosse impropria in quanto la divisione non era stata richiesta dalle parti, con tale affermazione dovendosi pertanto intendere, come del resto ha fatto il CTU, la necessità di indicare la quota a ciascuno spettante ex lege in base alle regole della successione legittima), la seconda che, in adesione alla tesi del convenuto, considerasse totalmente valido il testamento, verificando l'esistenza di una lesione di legittima a danno dell'attore, e la terza che considerasse il testamento parzialmente valido (considerando solo i beni di proprietà del de cuius al momento del testamento, escludendo i beni non di sua proprietà, e reintegrando la quota di legittima spettante all'attore in ipotesi di lesione, al contempo cercando di rispettare, per quanto possibile, la volontà del testatore).

Stanti tale premesse, pare in primo luogo opportuno soffermarsi sulle preliminari questioni poste, necessarie per la definizione dell'asse ereditario, e, conseguentemente, per individuare l'ipotesi più corretta tra quelle demandate al CTU.

In primo luogo, poiché ai sensi dell'art. 587 c.c., il testamento è un atto dispositivo mortis causa avente ad oggetto le "proprie sostanze", non vi è dubbio che, affinchè il testamento sia valido, è necessario che lo stesso abbia ad oggetto beni di proprietà del de cuius al momento della disposizione testamentaria, non potendo certamente il testatore disporre di beni altrui.

Del resto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una fattispecie riferita alla donazione di cosa altrui (c.f.r. Cass. S.S.U.U. n. 5068/2016), ma le cui considerazioni sono estensibili al caso di specie, "La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di *causa donandi*, salvo che l'alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Infatti, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto" (c.f.r. Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5068).

Il medesimo principio deve ritenersi applicabile alle disposizioni testamentarie a titolo particolare aventi ad oggetto un bene altrui.

Infatti, ai sensi dell'art. 651 c.c., "*Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido*".

Pertanto, quando il testatore lasci al successore un bene altrui (o parzialmente altrui), tale atto dispositivo integra in favore del successore un acquisto *a non domino*. Inoltre, tale disposizione testamentaria è nulla, trattandosi di una disposizione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria ma viziata dalla mancata previsione espressa dell'onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui.

Pertanto, se la cosa non appartiene al testatore al momento del testamento, questi deve indicare espressamente e formalmente, nell'atto, l'onere dell'erede di procurare l'acquisto dal terzo al beneficiario.

Se, invece, l'altruità del bene non risulti dal titolo e non sia nota al testatore, l'atto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui, con conseguente nullità della disposizione per difetto di causa.

La sanzione di nullità si applica alla disposizione avente ad oggetto beni che il disponente ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa traslativa.

Nel caso di specie, i beni di cui è controversa la proprietà in capo al de cuius al momento del testamento sono costituiti da: a) immobile di Via M. n. 7, piano I, e sue pertinenze, quali il garage-box, la metà del suolo ubicato sotto il garage al piano terra, e la metà del garage-box sito al primo lotto del fabbricato, che l'attore sostiene essere stato di proprietà del nipote del de cuius, V.T., al momento del testamento e che invece il convenuto sostiene essere stato acquistato dal de cuius (sebbene formalmente intestato in favore di T.V.), il quale lo aveva pagato, in parte, versando alla venditrice, sig.ra M., il denaro necessario, e in parte mediante permuta di uno degli appartamenti di

cui al lotto n. 4; b) immobile di Via G. n. 157, che, secondo la tesi attorea, era già di proprietà dell'attore al momento del testamento sulla base di un atto di compravendita del 13.2.1990, e non era stato oggetto di una donazione da parte del de cuius in favore dell'attore, neppure indiretta, mentre, secondo la tesi del convenuto, era di proprietà del de cuius, essendo l'atto di compravendita stipulato dall'attore in data 13.2.1990 atto simulato finalizzato a dissimulare una permuta (permuta tra un immobile della società del de cuius, che veniva ceduto al sig. T.P., in cambio dell'immobile di via del G. 157 che veniva ceduto dal sig. T.P. al figlio del de cuius, attore), tanto che il conguaglio economico veniva versato da T.P. alla società del de cuius.

Va preliminarmente dato atto del fatto che la prova orale con T.C. (ammessa dal Giudice, dott.ssa C. con ordinanza del 22.4.2017), sebbene formalmente indicata dal Giudice come testimonianza nell'ordinanza ammissiva, va intesa come interrogatorio formale, avendo il convenuto T.M. chiesto l'interpello della stessa, ed essendo T.C. parte del presente giudizio.

In merito all'immobile in contestazione di via G. n. 157, dal contratto di compravendita del 13.2.1990, formalmente intercorso tra T.A.E. (attore), da un lato, quale parte acquirente, e T.P., T.C., T.G. e T.G. (o anche G.A.), dall'altro, quale parte venditrice (ciascuna in relazione ai propri diritti sull'immobile), si evince che questi ultimi cedevano l'immobile di Via G. n. 157 all'attore, dietro il corrispettivo di L. 22.000.000 che gli stessi dichiaravano di aver già ricevuto "prima d'ora" dalla parte acquirente (c.f.r. doc. a parte attrice).

A fronte di tale formale operazione compiuta (compravendita), non può tenersi conto delle prove orali espletate sul punto (finalizzate a provare la simulazione del contratto, con dissimulazione di una permuta). Infatti, "In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio" (c.f.r. Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2022, n. 18434 (rv. 665107-01).

Di conseguenza, poiché all'erede si applica il limite alla prova testimoniale della simulazione di cui all'art. 1417 c.c., e poiché dalla documentazione prodotta, risulta che l'immobile di via G. 157, era stato acquistato dall'attore, T.A.E., lo stesso non poteva considerarsi di proprietà del de cuius al momento del testamento.

Pertanto, la disposizione testamentaria con cui il de cuius ha attribuito tale immobile al figlio, T.A.E., in considerazione della donazione a suo dire effettuata, deve considerarsi nulla e *tamquam non esset* e, conseguentemente l'immobile deve essere espunto dalla massa ereditaria.

Venendo all'immobile di Via M. n. 7, piano I, e relative pertinenze, quali il garage-box, la metà del suolo ubicato sotto il garage al piano terra, e la metà del garage-box sito al primo lotto del fabbricato - immobile che è pacifico sia formalmente intestato in capo al terzo, T.V. (nipote del de cuius) - il teste di parte attrice, T.V., ha riferito che i lotti n. 11, 12 e 15, erano stati cointestati tra lui e lo zio T.F.M., i nn. 13 e 16 erano stati intestati allo zio, mentre i nn. 14 e n. 17 erano stati intestati a sé. Ha altresì precisato che il corrispettivo pagato era complessivamente pari a L. 40.000.000, e che i relativi importi erano stati da ciascuno pagati. Con particolare riferimento alla propria quota, ha riferito di

essersi procurato la provvista necessaria mediante la vendita dell'appartamento dei genitori, in via B., ricavando L. 25.000.000, e che successivamente tale somma era stata dal medesimo conferita alla società esistente con lo zio. Ha inoltre precisato che, sebbene il lotto n. 14 fosse di sua proprietà per effetto dell'operazione posta in essere, tuttavia, per via di un accordo verbale e bonario con lo zio, nel compromesso relativo alla vendita dell'immobile ai sig.ri T.T. e G.G., era stata apposta anche la firma dello zio, T.F., e ciò in quanto all'epoca la società con lo zio non era ancora divisa. Pertanto, ha riferito di essere proprietario dell'appartamento attualmente occupato da circa 13 anni dall'attore, T.A.E., facente parte del lotto n. 14, con le relative pertinenze, sebbene per la relativa occupazione l'attore non versasse alcun canone.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal teste, T.V., e in assenza di altri elementi atti a dimostrare che l'immobile in questione di Via M. n. 7 piano I fosse di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, lo stesso non potrà considerarsi nell'asse ereditario né tantomeno di esso potrà tenersi conto nella quota di legittima spettante all'attore: infatti, dall'istruttoria orale è emerso che le particelle in contestazione erano di proprietà esclusiva del nipote del de cuius, T.V., per averle lo stesso acquistate con proprio denaro (c.f.r. testimonianza T.V.).

Inoltre, il fatto che nel contratto preliminare di vendita dell'11.8.1981 (c.f.r. produzione parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) riferito ad altre unità immobiliari della m.V.M. n. 7, formalmente intestate a V.T., fosse comparso anche lo zio, T.F. (de cuius), non assume rilevanza, in assenza di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto acquisto della proprietà da parte di quest'ultimo, mediante atti traslativi trascritti nella conservatoria dei registri immobiliari.

Pertanto, il Collegio intende aderire alle tabelle nn. 5 e 6 predisposte dal CTU in risposta al quesito integrativo formulato con ordinanza del giudice relatore del 20.1.2022, tabelle che espungono dalla massa ereditaria gli immobili di via M. n. 7 e di via G. n. 157, mantenendo fermo il testamento per il resto, e verificando la lesione di legittima subita in tale ipotesi dall'attore, e ciò in quanto il principio del favor testamenti induce a conservare la volontà testamentaria limitatamente a quelle disposizioni non inficiate dalla nullità di cui si è detto.

In particolare, in tali tabelle, il CTU ha riscontrato una lesione di legittima, a danno dell'attore, per un valore di Euro 2.978,09 e, conseguentemente, ha proceduto alla riduzione delle quote attribuite agli altri eredi, in proporzione delle rispettive attribuzioni, ottenendo che la quota di T.M. deve essere ridotta del valore di Euro 1.340,14 (somma che corrisponde alla quota dello 0,6363% sul valore ricevuto per testamento e allo 0,2618% sulla massa ereditaria), la quota di T.I. deve essere ridotta del valore di Euro 595,62 (somma che corrisponde alla quota dello 0,6874% sul valore ricevuto per testamento e allo 0,1163% sulla massa ereditaria), la quota di T.C. deve essere ridotta del valore di Euro 536,06 (somma che corrisponde alla quota dello 0,7021% sul valore ricevuto per testamento e allo 0,1047% sulla massa ereditaria), e la quota di T.V. deve essere ridotta del valore di Euro 506,27 (somma che corrisponde alla quota dello 0,6947% sul valore ricevuto per testamento e allo 0,989% sulla massa ereditaria).

Quanto inoltre all'ulteriore profilo di nullità dedotto da parte attrice, inerente alla mancata indicazione, nel testamento, di riferimenti catastali specifici, tale circostanza è irrilevante e non costituisce motivo di nullità o annullabilità del testamento. Infatti, come chiarito dalla Corte di

legittimità, "In tema di successioni, il testamento, olografo o pubblico che sia, non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusione, salva la necessità, che peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confini e quant'altro all'uopo utile" (c.f.r. Cass. civ. Sez. II, 23/01/2017, n. 1649).

Nel caso di specie, la mancata indicazione precisa dei riferimenti catastali nel testamento non ha impedito la chiara individuazione degli stessi: del resto, il CTU ha identificato senza alcuna difficoltà i beni oggetto delle disposizioni testamentarie. Pertanto, alcuna nullità può ritenersi configurabile sotto tale profilo.

Inoltre, il CTU, stante l'errore materiale contenuto nel testamento (in cui il de cuius sembra disporre di sostanze liquide depositate presso la B.R. nella misura del 105%), con il consenso di tutte le parti, ha ridotto la quota attribuita a T.V. in tale testamento dal 35% al 30%. Infatti, i fratelli T., in conseguenza del pignoramento delle somme sul conto paterno eseguito dal C. a seguito della vittoria nella causa civile intrapresa contro il de cuius per i danni patiti, hanno riscosso ciascuno la propria percentuale di riparto delle somme depositate presso la U. Spa, già B.R. e, l'erede V.T., ha ridotto la sua percentuale del 5% (ovvero dal 35%, somma indicata nel testamento, lo stesso ha riscosso il 30%).

Deve pertanto darsi atto del fatto, pure confermato dal CTU, che le somme del conto corrente in questione intestato al de cuius sono già state riscosse dagli eredi, detratte le spese pignorate.

Pertanto, ferma la necessità di espungere l'immobile di via M. n. 7 dall'asse ereditario, nonché l'immobile di Via G. 157 (immobile che non può neppure considerarsi nella quota di riserva spettante all'attore, poiché già appartenente allo stesso in forza dell'atto di compravendita dal medesimo stipulato, e non oggetto di donazione indiretta), occorre tener conto delle tabelle nn. 5 e 6 di cui alla relazione integrativa depositata dal CTU in data 15.3.2022.

Inoltre, il CTU, secondo il quesito formulatogli con la medesima ordinanza, ha tenuto conto, nell'asse ereditario, dei soli beni contemplati nel testamento risultanti di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, oltre che degli eventuali beni, sempre di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione (ove emergenti dalla documentazione agli atti di causa), anche se non inclusi nel testamento (immobili, questi ultimi, che lo stesso ha considerato spettanti a ciascuna delle parti secondo la quota di 1/5 a ciascun erede spettante in forza di successione legittima).

Pertanto, va dichiarata la nullità parziale del testamento, limitatamente ai beni di Via M. n. 7 e di Via G. n. 157 (non di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione) e, accertata l'esistenza di una lesione di legittima in capo all'attore nella misura di Euro 2.978,09, va conseguentemente disposta la riduzione delle altre disposizioni testamentarie in proporzione delle

rispettive quote, e precisamente la riduzione delle disposizioni testamentarie del convenuto, T.M. nella misura dello 0,2618% sull'intera massa ereditaria, la riduzione delle disposizioni testamentarie della convenuta, T.I., nella misura dello 0,1163% sulla intera massa ereditaria, la riduzione delle disposizioni testamentarie della convenuta, T.C., nella misura dello 0,1047% sulla intera massa ereditaria, e la riduzione delle disposizioni testamentarie di T.V. (di cui sono eredi T.I.M. e T.C.) nella misura dello 0,989% sulla intera massa ereditaria.

Quanto inoltre alla domanda di condanna del convenuto, T.M., al pagamento dei frutti formulata dall'attore con riferimento al godimento dei fondi rustici assegnati all'attore nel testamento, tale domanda va rigettata: infatti, dall'interrogatorio formale di T.C. è emerso che i terreni in questione sono coltivati e detenuti dalla stessa. Del resto, il convenuto ha altresì prodotto domanda all'organismo AGEA dalla medesima presentata (c.f.r. doc. 4 parte convenuta).

Quanto invece alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto T.M., Il CTU ha proceduto alla quantificazione dei frutti degli immobili di cui al fg. (...) part. (...) sub. (...) e sub. (...), in possesso dell'attore, dal giorno della domanda giudiziale (25.5.2016) stimandoli in complessivi Euro 1.183,52 fino al 25.1.2021 (euro 910,40 + Euro 273,12).

Infatti, considerato che non sussiste la mala fede dell'attore nell'occupazione di siffatti terreni, tali frutti possono essere riconosciuti solo dal giorno della domanda giudiziale secondo il principio di cui all'art. 1148 c.c.

I frutti in questione spettanti in relazione a tali immobili a T.M., tuttavia, vanno ridotti della metà, considerato che, in base alla tabella n. 5 predisposta dal CTU di cui alla relazione depositata in data 15.3.2022, tali immobili spettano per metà all'attore e per metà al convenuto T.M..

Sicchè, l'attore deve essere condannato a restituire frutti al convenuto, T.M., nella somma di Euro 591,76.

Non possono invece considerarsi le stime effettuate dal CTU relativamente ai frutti dovuti dagli altri eredi, T.C., T.I. e T.V., in assenza di una domanda espressamente formulata dall'attore ovvero dal convenuto T.M. in tal senso.

Inoltre va considerato che il convenuto T.M. ha affrontato spese ereditarie per complessivi Euro 14.630,82 (tenuto conto che, dall'elenco delle spese indicate dal CTU nella medesima relazione depositata in data 26.1.2021, devono essere espunti i costi riferiti alle spese per la causa T.F./C. e il costo di registrazione della relativa sentenza, in quanto la costituzione nel relativo giudizio era frutto di una scelta personale, e in tal giudizio gli altri eredi di T.F. erano rimasti contumaci), e che lo stesso ha diritto alla restituzione di tali somme, da parte dell'attore, limitatamente alla quota di quest'ultimo (pari al 13,3332, percentuale calcolata tenendo conto del valore complessivo dell'asse ereditario, indicato dal CTU nella tabella 5, in Euro 511.720,57, e del valore dei beni spettanti all'attore in base alla medesima tabella n. 5, pari ad Euro 68.229,41), nella somma di Euro 1.950,76.

Sicchè la somma complessivamente dovuta dall'attore in favore del convenuto T.M. pari ad Euro 2.542,52 (euro 591,76, + Euro 1.950,76), oltre interessi legali decorrenti dall'apertura della successione.

Inoltre, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, T.M., relativa al rimborso dei costi dal medesimo asseritamente affrontati per non aver l'attore autorizzato la demolizione dell'autovettura, va rigettata per difetto di qualsiasi prova in merito a quanto dedotto.

Infine, non possono essere accolte le domande riconvenzionali (c.d. reconventio reconventionis) formulate all'attore a seguito del deposito della comparsa di costituzione avversaria, in quanto: a) l'immobile di Via M. non appartiene all'asse ereditario, e pertanto, l'attore non è legittimato a chiedere la condanna del convenuto al pagamento dei frutti in relazione a tale immobile, essendo risultato tale immobile di proprietà di un terzo, T.V.; b) la vendita del loculo cimiteriale in favore della sorella I.S., asseritamente effettuata dal convenuto, M.T., è stata smentita dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di parte convenuta, I.A., figlio della sig.ra S.I., il quale, pur confermando che la madre, S.I. è stata seppellita nella cappella gentilizia del sig. T.F., su permesso dei sig.ri T.C. e T.M., ha dichiarato di non aver versato alcuna somma al sig. M. o ai suoi fratelli per il loculo in questione. Pertanto, l'attore non ha diritto al rimborso della propria quota su tale asserita vendita, difettando il presupposto del diritto al rimborso; c) l'attività lavorativa prestata da T.A.E. presso la società T.F. e T.V. non risulta essere stata dimostrata, nella sua consistenza, attraverso le prove orali espletate, e pertanto la domanda di riconoscimento di una somma equitativa per l'attività lavorativa prestata è da respingere, per difetto di prova; d) alcuna prova è stata fornita dall'attore in ordine alla manutenzione del lastrico solare effettuata, a proprie spese, sull'edificio sito in G.A.V.M. n.40, oggetto della comunione ereditaria. Peraltro, l'immobile in questione, dall'attività istruttoria orale espletata, è risultato essere stato ceduto in permuta dal de cuius in favore di terzi.

Infine, le domande riconvenzionali proposte dal convenuto, T.M., aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sul fabbricato rurale di cui lo stesso sarebbe proprietario di 11/15 mediante la previsione di un conguaglio economico a suo carico in favore degli altri eredi, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria sui terreni assegnati nel testamento in comproprietà tra gli eredi in base al frazionamento tra i medesimi intercorso, non possono trovare accoglimento perché infondate.

Infatti, la divisione deve tenere conto della disposta riduzione, che incide su tutte le assegnazioni effettuate dal testatore e rende impraticabile l'esecuzione dell'accordo sotteso all'indicato frazionamento (con riferimento ai terreni) e la divisione del fabbricato rurale secondo la quota di 11/15 reclamata da parte convenuta, T.M., riconosciutagli in base al testamento.

Stanti le superiori considerazioni, le spese di lite vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione fino a Euro 260.000, tenendo conto del valore delle domande attoree (considerato che tale valore è superiore rispetto a quello delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, valore che, calcolato tenendo conto del valore del fabbricato rurale e dei terreni di cui T.M. ha chiesto lo scioglimento della comunione, nonché del valore della domanda riconvenzionale di rimborso dei frutti e delle spese ereditarie, è pari a complessivi Euro 122.414,52), essendo costituito il valore delle domande di nullità e riduzione, ai fini del riparto delle spese, rispettivamente dal valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie dichiarate nulle (pari ad 18.000 Euro quanto all'immobile di Via G. n. 157, e a circa 55.000 Euro quanto all'immobile di Via M. n. 7, considerato, con riferimento a quest'ultimo e in assenza di una stima effettuata dal CTU, la media del valore dei 3 appartamenti riferiti alla medesima palazzina di Via M. n. 5) e dal valore della quota di legittima spettante all'attore (pari ad Euro 68.229,41), con conseguente valore complessivo della controversia pari ad Euro

141.229,41, non potendo considerarsi, ai fini di un incremento di tale valore la domanda di rimborso dei frutti in questa sede rigettata (pari ad Euro 45.200,32) e le domande minori proposte dall'attore in via di reconventio reconventionis, anch'esse rigettate.

Tali spese di lite vengono compensate per 1/3 tra le parti (stante l'accoglimento delle domande principali attoree di nullità e di lesione di legittima, e il rigetto delle ulteriori domande attoree, di minor rilevanza, di rimborso dei frutti e delle altre spese asseritamente sostenute) mentre i residui 2/3 delle stesse vengono poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro e in favore dello Stato (essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Le spese di CTU vengono integralmente e definitivamente poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, stante la totale soccombenza degli stessi sul punto oggetto di accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 699/2016 sulla domanda proposta da T.A.E. contro T.I.M. e T.C., anche quali eredi di T.V., e contro T.M., così provvede:

1) accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto,

2) dichiara la nullità parziale del testamento, limitatamente alle attribuzioni dei beni di Via M. n. 7 e di Via G. n. 157, che vanno espunte dal testamento, ferma la validità del testamento per il resto;

3) accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dall'attore;

4) accerta la lesione di legittima a danno dell'attore nella misura di Euro 2.978,09 (pari allo 0,5819% sulla massa ereditaria);

5) riduce le disposizioni testamentarie rese in favore del convenuto, T.M. nella misura dello 0,2618% sull'intera massa ereditaria, le disposizioni testamentarie rese in favore della convenuta, T.I., nella misura dello 0,1163% sulla intera massa ereditaria, le disposizioni testamentarie rese in favore della convenuta, T.C., nella misura dello 0,1047% sulla intera massa ereditaria, e le disposizioni testamentarie rese in favore di T.V. (di cui sono eredi T.I.M. e T.C.) nella misura dello 0,989% sulla intera massa ereditaria;

6) rigetta la domanda di rimborso dei frutti proposta dall'attore;

7) accerta il diritto del convenuto, T.M., ad ½ dei frutti relativi agli immobili siti in G., di cui al fg. (...) part. (...) sub. (...) e sub. (...), in possesso dell'attore, T.A.E., pari ad Euro 591,76 (1/2 di Euro 1.183,52);

8) accerta le spese ereditarie effettuate dal convenuto, T.M., nella somma complessiva di Euro 14.630,82, e il conseguente obbligo dell'attore di concorrere a tali spese nella misura di Euro 1.950,76 (pari alla quota ereditaria ad esso spettante del 13,3332% dell'intera somma di Euro 14.630,82);

9) condanna l'attore, T.A.E., a versare in favore del convenuto, T.M., la somma complessiva di Euro 2.542,52, a titolo di frutti e di rimborso delle spese ereditarie, oltre interessi legali decorrenti dall'apertura della successione;

10) rigetta le domande riconvenzionali di cui alla c.d. reconventio reconventionis formulata dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c;

11) compensa per 1/3 le spese di lite tra tutte le parti e condanna i convenuti, T.M., T.I.M. e T.C., anche quali eredi di T.V., a rimborsare all'Erario i 2/3 delle stesse (essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che si liquidano in Euro 18,00 (2/3 di Euro 27,00) per anticipazioni ed Euro 8.953,33 (2/3 di Euro 13.430,00) per compenso professionale oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;

12) pone definitivamente le spese di CTU in solido tra tutti i convenuti, T.M., T.I.M. e T.C. (queste ultime anche quali eredi di T.V.).

Conclusione

Così deciso in Larino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2022.